

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 893/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 685/2001 al fine di prevedere la ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/409/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ la Comunità europea ha concluso un accordo con la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.
- (2) L'accordo in questione prevede che la Comunità riceva dalla Romania un certo numero di autorizzazioni per il transito su strada, come avviene in forza degli accordi quasi identici che sono già stati conclusi con la Bulgaria e l'Ungheria.
- (3) È necessario, per ragioni di coerenza, che le norme che disciplinano la ripartizione delle autorizzazioni in questione siano identiche a quelle stabilite per la ripartizione delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi con la Bulgaria e l'Ungheria.
- (4) È opportuno di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 685/2001 ⁽⁵⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 685/2001 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato»;

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 102.

⁽²⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 27.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 (GU C 72 del 21.3.2002, pag. 141) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2002.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 74 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1.

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme per ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni ottenute dalla Comunità a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, degli accordi conclusi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria e tra la Comunità europea e la Romania e che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (in seguito denominati "accordi").»;

3) l'allegato è sostituito dal seguente:

«Stato membro	Autorizzazioni da utilizzarsi in:		
	Bulgaria	Ungheria	Romania
Belgio	103	103	104
Danimarca	110	110	111
Germania	134	133	137
Grecia	11 468	10 974	12 457
Spagna	100	100	100
Francia	102	102	102
Irlanda	100	100	100
Italia	102	102	102
Lussemburgo	100	100	100
Paesi Bassi	150	147	154
Austria	119	118	120
Portogallo	100	100	100
Finlandia	102	102	102
Svezia	107	106	107
Regno Unito	103	103	104
Totale	13 000	12 500	14 000»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE